



Regolamento per il sostegno finanziario alle persone domiciliate

CAPITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 Oggetto

Disciplinare la concessione di aiuti finanziari ai propri domiciliati, favorendo in particolar modo le famiglie, le persone meno abbienti ed incentivando le misure a tutela dell'ambiente.

Art.2 Campo d'applicazione

- Aiuti a giovani in formazione.
- Incentivi per la lotta all'inquinamento.
- Sostegno all'agricoltura.

Art.3 Basi legali

Il presente Regolamento si fonda sull'articolo 186 della Legge organica comunale (LOC).

Art.4 Richiedenti e beneficiari

Tutte le persone domiciliate nel Comune di Pura da almeno 6 mesi.

Art.5 Modalità di richiesta e pagamento dei contributi

¹ I domiciliati residenti in Comune da almeno 6 mesi possono richiedere gli aiuti direttamente alla Cancelleria comunale, presentando i necessari giustificativi comprovanti l'avvenuto pagamento per acquisti o iscrizione/partecipazione ad una delle attività rientranti nel campo d'applicazione. Il versamento del sussidio avviene di regola a contanti o entro 30 giorni dalla richiesta.

² Le richieste sono valutate e decise dalla Cancelleria comunale sulla scorta di una delega amministrativa.

³ Il diritto al contributo decade se la persona non si annuncia alla Cancelleria comunale entro tre mesi dalla data del pagamento per acquisti o dell'iscrizione ad una delle attività rientranti nel campo d'applicazione.

Art.6 Determinazione degli aiuti e dei sussidi

¹ Il Municipio adegua gli aiuti e i sussidi in fase di preventivo, tenendo conto delle disponibilità finanziarie e del risultato d'esercizio dell'anno precedente.

² Il Municipio fissa annualmente tramite Ordinanza municipale l'ammontare degli aiuti e dei sussidi, nei limiti fissati dal presente Regolamento.

Art.7 Definizione di reddito determinante per aiuti a giovani in formazione

¹Per reddito determinante si intende l'ultimo reddito imponibile dei genitori.

²Nel caso di genitori divorziati, separati o non coniugati e non conviventi, per il calcolo sarà considerato unicamente il reddito del genitore convivente con il beneficiario. Dal totale sussidiabile viene dedotto l'importo effettivamente versato dal genitore non convivente a titolo di contributo di partecipazione alle spese straordinarie del(la) figlio(a).

³Nel caso di genitori non coniugati e conviventi, il reddito imponibile determinante risulterà dalla somma dei redditi imponibili di entrambi i genitori meno l'importo previsto secondo l'art. 32 cpv. 2 della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (RL 10.2.1.1).

⁴In assenza della notifica di tassazione si applicheranno per analogia le disposizioni inerenti il calcolo del reddito disponibile residuale (art.5ss Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) del 5 giugno 2000, RL 6.4.1.2). In questo ambito, nel calcolo del reddito lordo mensile si dovrà tenere conto di tutte le entrate (alimenti, assegni familiari, assegni integrativi, rendite delle assicurazioni sociali) percepite direttamente e non comprese nel reddito computabile ai sensi dell'art.6 cpv.3 Laps.

Art. 7bis Accesso a dati fiscali

¹Per i contributi stabiliti in base al reddito determinante (art.7), il richiedente deve fornire gratuitamente alla Cancelleria comunale, che agisce per delega municipale, tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e per stabilire l'importo del contributo, autorizzandola inoltre ad esaminare gli atti pertinenti (in particolar modo le decisioni di tassazione dell'imposta cantonale).¹

CAPITOLO 2 - AIUTI CONCESSI

Art.8 Aiuti a giovani in formazione

A) ABBONAMENTI PER TRASPORTI PUBBLICI²

¹Gli abbonamenti di aziende di trasporto pubblico, in particolare gli abbonamenti "Arcobaleno" e FFS, acquistati per giovani in formazione professionale o agli studi, fino a 26 anni compiuti, sono sussidiati in misura del 50%, ritenuto un importo massimo annuo per ogni giovane fissato tramite Ordinanza tra Fr.400.- a Fr.700.-.

²Il contributo è concesso a coloro che si trovano al di sotto di una soglia di reddito determinante, fissata dal Municipio tra Fr.35'000 e Fr.60'000.-.

³Il costo dell'abbonamento dell'autopostale per gli allievi di Scuola Media a carico delle famiglie viene assunto integralmente dal Comune, senza limiti di reddito.

¹ Modificato dal Consiglio comunale in data 15.12.2015 / MM 658 e ratificato dalla SEL il 19.02.2016 199-RE-13369

² Modificato dal Consiglio comunale in data 15.06.2020 / MM 741 e ratificato dalla SEL il 24.08.2020 199-RE-15620

B) COLONIE E ATTIVITÀ ESTIVE

¹Per colonie, campeggi, campi musicali, culturali o sportivi il Municipio fissa un sussidio tra Fr.50 e Fr.100 a settimana per ogni figlio che frequenta la scuola dell'obbligo. Il sussidio non può in ogni caso superare il 50% della retta di partecipazione.

²Il contributo è concesso a coloro che si trovano al di sotto di una soglia di reddito determinante, fissata dal Municipio tra Fr.35'000 e Fr.60'000.-.

C) Formazioni extra scolastiche³

¹Viene concesso un contributo per allievi che frequentano corsi extra scolastici di lingue, di musica, culturali e sportivi o simili. Esso è concesso agli allievi di età inferiore a 20 anni e a quelli ancora in formazione di età inferiore a 26 anni.

²Il contributo comunale corrisponde alla metà della retta annua pagata per i corsi, ritenuto un massimo fissato tramite Ordinanza tra Fr.100.- e Fr.300.-.

³In caso di partecipazione parziale ai corsi (un solo semestre) il contributo massimo sarà calcolato proporzionalmente alla frequenza.

⁴Il contributo è concesso a coloro che si trovano sino ad una soglia di reddito determinante, fissata dal Municipio, ritenuto un massimo di CHF 70'000.-.

Art.9 Incentivi per la lotta all'inquinamento

A) ABBONAMENTI PER TRASPORTI PUBBLICI⁴

¹È concesso un incentivo all'acquisto di abbonamenti mensili o annuali di trasporti pubblici riconosciuti a livello cantonale (ad es. abbonamento Arcobaleno, ecc.).

²Il contributo è pari al 20% del prezzo dell'abbonamento per le persone in età lavorativa e al 50% per le persone in età di pensione AVS, ritenuto un importo massimo annuo fissato tramite Ordinanza, separatamente per ciascuna categoria (in età di lavoro o pensionato), tra CHF 100 e CHF 500. L'ammontare del sussidio corrisponderà unicamente alla rispettiva tariffa per l'abbonamento di 2a classe.⁵

³Sono esclusi dal sussidio gli abbonamenti acquistati per animali domestici o attrezzature (biciclette, ecc.).

⁴Il presente incentivo non è cumulabile con gli incentivi previsti dall'art. 8, lettera A.

B) ACQUISTO DI BENZINA ALCHILATA

¹Nell'ambito del programma di sensibilizzazione ecologica e per promuovere l'uso di benzina alchilata, con basso tenore di emissioni nocive, è sussidiato l'acquisto di un quantitativo massimo annuo, fissato dal Municipio, tra 5 e 15 litri per nucleo familiare, con un sussidio fra il 20% e il 50% del costo di acquisto.

³ Art.8 let. C aggiunto con MM 723 approvato dal CC il 04.11.2019 e ratificato dalla SEL il 10.01.2020

⁴ Art.9 let. A modificato con MM 677 approvato dal CC il 19.12.2016 e ratificato dalla SEL il 15.02.2017.

⁵ Modificato dal Consiglio comunale in data 15.06.2020 / MM 741 e ratificato dalla SEL il 24.08.2020 199-RE-15620

²Il Municipio si riserva la possibilità di promuovere azioni per la vendita diretta di benzina alchilata ai domiciliati.

C) INCENTIVI PER L'ACQUISTO DI BICICLETTE ELETTRICHE⁶

¹È concesso un incentivo all'acquisto di biciclette elettriche per un ammontare forfettario fissato tramite Ordinanza tra CHF 100 e CHF 300. Il contributo è ottenibile solo una volta ogni 3 anni.

²Per poter beneficiare del contributo devono essere adempiute cumulativamente le seguenti condizioni:

- a) il modello della bicicletta elettrica deve essere inserito nel catalogo e-bike Ticino online (www.ebiketicino.ch);
- b) il fabbricante della bicicletta elettrica deve offrire una garanzia di almeno 2 anni ed un punto di assistenza tecnica nel Cantone Ticino;
- c) il richiedente deve essere in regola con i pagamenti nei confronti dell'amministrazione comunale (imposte, tasse, multe, ecc. cresciute in giudizio);
- d) il richiedente deve essere disponibile per eventuali raccolte dati e studi in ambito e-bike.

³Il contributo indebitamente percepito deve essere restituito.

⁴Il beneficiario dell'incentivo non può rivendere la bicicletta entro i primi 3 anni dall'acquisto. In caso contrario egli deve rimborsare al Comune una parte del sussidio ottenuto, secondo i seguenti criteri:

- a) vendita entro il primo anno: restituzione completa del sussidio;
- b) vendita tra il primo e il secondo anno: restituzione di 2/3 del sussidio;
- c) vendita tra il secondo e il terzo anno: restituzione di 1/3 del sussidio.

⁵Per le biciclette acquistate prima dell'entrata in vigore del presente incentivo non è dato diritto al contributo finanziario di cui al cpv. 1, nemmeno in caso di trasferimento di proprietà.

Art.10 Sostegno all'agricoltura

A) LOTTA ALLA FLAVESCENZA DORATA

¹Secondo l'art.113 del Regolamento cantonale sull'agricoltura il Municipio collabora con la Sezione cantonale dell'agricoltura nella lotta contro la diffusione del fitoplasma della Flavescenza dorata e più precisamente contro l'insetto che ne è il vettore chiamato *Scaphoideus titanus*. Tale insetto si nutre della linfa della vite, il quale, nell'atto di prelevarla, trasmette la Flavescenza dorata alla pianta di vite. Sulle piante attaccate si possono osservare, principalmente sulle nervature e sui germogli, necrosi ed alterazioni cromatiche

²Il Municipio effettua gratuitamente i trattamenti necessari presso le persone che possiedono solamente poche o singole viti, fino ad un massimo di 20 ceppi. Il Municipio può rivendere il prodotto indicato dal Servizio fitosanitario (ad esempio Applaud 0.075%) e può effettuare il trattamento a coloro che possiedono più di 20 ceppi di viti, fatturando il prezzo di costo.

³In deroga all'art.4 del presente Regolamento, i trattamenti gratuiti al capoverso precedente vanno a beneficio anche di coloro che possiedono terreni con piante di vite nel Comune di Pura, senza l'obbligo di risiedervi o di esservi domiciliati.

⁶ Art.9 let. C introdotto con MM 677 approvato dal CC il 19.12.2016 e ratificato dalla SEL il 15.02.2017.

⁴I trattamenti gratuiti sono concessi unicamente se la Sezione cantonale dell'agricoltura include il Comune di Pura nel comprensorio territoriale soggetto al rischio di diffusione della Flavescenza dorata. Fanno stato le circolari annuali della Sezione.

B) SUSSIDIO PER I RUBINETTI AGRICOLI

¹Ritenuto che i rubinetti per campi agricoli pagano una tassa forfettaria annua al Gestore della rete idrica comunale (tariffa FF) e che in le attività agricole si svolgono tuttavia solo per circa 6-8 mesi all'anno, è concesso un sussidio pari al 50% della tassa annua.⁷

²Il sussidio è da riscuotere presentando alla Cancelleria la fattura annuale del Gestore della rete idrica, con i giustificativi dell'avvenuto pagamento.

CAPITOLO 3 - DISPOSIZIONI FINALI

Art.11 False attestazioni

False attestazioni che portano al conseguimento fraudolento di prestazioni verranno sanzionate con multa fino a Fr.10'000.-, secondo la procedura dell'art.145ss LOC.

Art.12 Reclamo

¹Contro le decisioni in applicazione del presente Regolamento è dato reclamo al Municipio entro 15 giorni dall'intimazione.

²Contro le decisioni su reclamo è data possibilità di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

Art.13 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore retroattivamente al 1° gennaio 2015, con la ratifica da parte della Sezione degli enti locali.

Art.14 Abrogazioni

Con l'entrata in vigore delle presenti normative sono abrogate tutte le precedenti disposizioni legislative in ambito di sussidi e contributi nei campi d'applicazione del presente Regolamento. Restano in vigore le Ordinanze municipali già esistenti che non entrano in conflitto con il presente Regolamento.

Il Presidente
Paolo Ronchetti

PER IL CONSIGLIO COMUNALE:



Il Segretario
Andrea Sciolli

Regolamento approvato dal Consiglio comunale di Pura in data 4 maggio 2015 (MM 647);

Regolamento ratificato dalla Sezione degli Enti Locali in data 22 giugno 2015 (199-RE-13339); risoluzione di ratifica pubblicata agli albi comunali in data 1° luglio 2015.

⁷ Modificato dal Consiglio comunale in data 15.06.2020 / MM 741 e ratificato dalla SEL il 24.08.2020 199-RE-15620

Art.7 bis adottato dal Consiglio comunale di Pura in data 15 dicembre 2015 (MM 658) e ratificato dalla Sezione degli Enti Locali in data 19 febbraio 2016 (199-RE-13369)

Art.9 let. A modificato dal Consiglio comunale di Pura in data 19 dicembre 2016 (MM 677) e ratificato dalla Sezione degli Enti Locali in data 15 febbraio 2017 (199-RE-14104)

Art.9 let. C adottato dal Consiglio comunale di Pura in data 19 dicembre 2016 (MM 677) e ratificato dalla Sezione degli Enti Locali in data 15 febbraio 2017 (199-RE-14104)

Art.8 let. C aggiunto dal Consiglio comunale di Pura in data 04 novembre 2019 (MM 723) e ratificato dalla Sezione degli Enti Locali in data 10 gennaio 2020 (199-RE-15386)

Art.8, 9 e 10 modificati dal Consiglio comunale di Pura in data 15 giugno 2020 (MM 741) con ratifica della Sezione degli Enti Locali in data 24 agosto 2020 (199-RE-15620)